

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4599

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ARMELLIN, ZAMPIERI

Presentata l'8 aprile 1987

Modificazione alla legge 23 aprile 1981, n. 154, concernente l'ineleggibilità a cariche elettive negli enti locali di alcuni dipendenti delle unità sanitarie locali

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 23 aprile 1981, n. 154 reca « norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale ».

L'articolo 2 al punto 8), stabilisce che non sono eleggibili:.....

« I dipendenti dell'USL facenti parte dell'ufficio di direzione di cui all'articolo 15, nono comma, n. 2), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed i coordinatori dello stesso per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio della USL da cui dipendono o lo ricomprende; ».

L'articolo 8 della stessa legge stabilisce che:

« I dipendenti delle unità sanitarie locali nonché i professionisti con esse convenzionati non possono ricoprire le seguenti cariche:

1) presidente o componente del comitato di gestione o presidente dell'assemblea generale delle unità sanitarie locali da cui dipendono o con cui sono convenzionati;

2) sindaco od assessore del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'unità sanitaria locale da cui dipendono o lo ricomprende o con cui sono convenzionati, nonché il sindaco o asses-

sore di comune con popolazione superiore ai 30 mila abitanti che concorre a costituire l'unità sanitaria locale da cui dipendono o con cui sono convenzionati;

3) presidente o componente della giunta della comunità montana nel caso previsto dall'articolo 15, nono comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

4) componente del consiglio circoscrizionale nel caso in cui a detto consiglio siano attribuiti i poteri di cui all'articolo 15, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 43 del 17 febbraio 1987 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 1 serie speciale - n.9 del 25 febbraio 1987) ha dichiarato la illegittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 51 della Costituzione, dell'articolo 2, primo comma, n. 8 della legge 3 aprile 1981, n. 154, « nella parte in cui non dispone l'ineleggibilità dei dipendenti dell'unità sanitaria locale facenti parte dell'ufficio di direzione ed i coordinatori dello stesso, per i consigli dei comuni che concorrano a costituire l'unità sanitaria da cui dipendono ».

Tale sentenza fa leva, sostanzialmente, sul concetto di disparità della previsione del predetto punto 8 dell'articolo 2 della legge n. 154 del 1981 tra i dipendenti dei vari tipi di ULSS (mono e sub comunali e pluricomunali).

L'effetto pratico della stessa sentenza è però quello di perpetuare altre disparità e precisamente tra dipendenti facenti parte dell'ufficio di direzione nelle varie regioni atteso che la composizione quantitativa e qualitativa della vigenti leggi regionali di attuazione della legge n. 833 del 1978 (la quale, comunque, prevede che l'ufficio di direzione sia articolato distintamente per la responsabilità sanitaria ed amministrativa ed assicura l'autonomia tecnico-funzionale dei servizi dell'USL - articolo 15).

Inoltre, va rilevato, come, per effetto della normativa di cui alla citata legge n. 154 del 1981, si arriva a consentire che qualsiasi altro dipendente dell'USL,

anche se apicale ma non facente parte dell'ufficio di direzione, sia eleggibile a consigliere comunale e possa essere anche componente, nel caso di ULSS pluricomunale, dell'assemblea della stessa ULSS.

Nel merito vanno poi richiamate le due seguenti annotazioni:

1) la legge 15 gennaio 1986, n. 4: « Disposizioni transitorie nell'attesa della riforma istituzionale delle unità sanitarie locali » ha modificato l'assetto originario della 833, prevedendo, nel caso di ULSS pluricomunali, la soppressione dell'assemblea generale, demandando alcune competenze tassativamente elencate all'assemblea dell'associazione intercomunale ex decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977; tutte le rimanenti competenze di gestione spettano al comitato di gestione.

Tutto ciò ha ulteriormente distinto, nella realtà, la realtà gestionale delle ULSS pluricomunali, dai singoli consigli dei comuni ricompresi nel territorio dell'ULSS stessa;

ove poi si consideri (come rilevato nella sentenza della Corte) che la *ratio* delle ipotesi di ineleggibilità consisterebbe nel vietare che un candidato possa, grazie alla posizione occupata in una struttura pubblica, influire sulla libera espressione del voto, la cosa appare, a dir poco, alquanto incomprensibile in relazione agli elettori considerati assistiti dall'ULSS. E ciò in relazione alla effettiva organizzazione dell'ULSS e delle relative competenze decisionali operative che sono da ricercarsi o nell'organo di gestione (comitato) se in riferimento alla rilevanza esterna, od in una sola parte dell'ufficio di direzione ed in varie altre figure non costituenti lo stesso, se in riferimento alla rilevanza interna del rapporto con gli assistiti o con gli assistibili (vedi articolo 15, legge n. 833 del 1978 innanzi richiamato).

Si consideri al riguardo le competenze dei responsabili (nell'ufficio di direzione) delle attività sanitarie (settore igiene pubblica, settore farmaceutico, settore ve-

terinario, direttore sanitario, direttore responsabile delle attività ambulatoriali) rispetto a quelle dei responsabili di attività amministrative. Si consideri, sempre con riguardo alla influenzabilità degli assistiti, anche il ruolo di altre figure quali ad esempio i primari ed i dirigenti sanitari dei distretti di base (che nel caso di USL pluricomunale di solito assommano più comuni) e dei distretti veterinari, anche in relazione alla loro riconosciuta autonomia tecnico-funzionale.

Anche da questo punto emergono quindi disparità di trattamento abbastanza evidenti ed alquanto incomprensibili.

E ciò a prescindere da più generali considerazioni sulla influenzabilità del voto da parte di un candidato grazie alla

sua posizione occupata in una struttura pubblica, perché allora basterebbe pensare alle diversificate ipotesi di pubblici dipendenti in posizioni pure significative con riguardo ai problemi in questione (dirigenti uffici statali vari: imposte, registri, ecc., dirigenti uffici regionali vari, presidi di scuole, specie quelle superiori e relativi insegnanti, professori universitari, ecc.).

Pertanto, con la presente proposta di legge si propone la totale soppressione del punto 8) dell'articolo 2 della citata legge 23 aprile 1981, n. 154: così facendo resterebbe regolamentata dall'articolo 8 della stessa legge, la effettiva impossibilità di ricoprire alcune cariche da parte dei dipendenti delle ULSS.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il numero 8) dell'articolo 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154, è abrogato.